

GOVERNO SOCIETARIO
COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2020)

Premessa

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli Amministratori indipendenti, in ottemperanza ed in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circ. n. 285/2013, "Parte prima - Recepimento in Italia della CRD IV", "Titolo IV - Governo societario, controlli interni gestione dei rischi", "Capitolo 1 - Governo societario", "sezione IV - Composizione e nomina degli organi sociali").

Dette Disposizioni richiedono che il Consiglio di amministrazione identifichi preliminarmente "la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale", per garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze specialistiche, esperienze professionali, età, genere e provenienza geografica.

A tal fine i componenti del consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, nonché di competenze diffuse e diversificate in modo che ciascun componente possa contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della banca.

È necessario infine che gli amministratori dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato e che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca.

In occasione del rinnovo del consiglio, la "composizione quali-quantitativa ottimale" deve poi essere portata a conoscenza dei soci della Banca affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Il presente documento viene pertanto pubblicato sul sito internet della Banca.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società.

La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

Caratteristiche della Banca

Nel Piano Strategico l'ambito operativo della Banca Cambiano 1884 è individuato nella Regione Toscana e nelle piazze di Bologna, Roma e Torino dove sono insediate le filiali del "Polo Urbano" acquisite a seguito integrazione con Banca AGCI.

La connotazione è quindi di una Banca operante nel comparto di intermediazione bancaria tradizionale in via prevalente sul territorio di radicamento storico, con un livello di complessità operativa media.

Composizione quantitativa del Consiglio

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Essa non deve risultare pletorica allo scopo di non ridurre l'incentivo di ciascun Amministratore ad attivarsi per svolgere i propri compiti e di non ostacolare la funzionalità dell'organo amministrativo; il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri, dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi e della valutazione sopra formulata circa il livello di complessità operativa, nel rispetto dello Statuto vigente che stabilisce il numero dei consiglieri compreso tra 7 e 11, si ritiene ottimale che il Consiglio di Amministrazione sia formato da 7 (sette) componenti, fissato quale misura minima dall'art. 16 del vigente Statuto.

Composizione qualitativa del Consiglio.

Competenze professionali

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 385/1993.

Il Consiglio nel suo complesso deve quindi esprimere adeguate conoscenze:

1. di strategia aziendale;
2. di assetto organizzativo e di governo societario della banca;
3. del business bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela);
4. delle dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema);
5. dei territori presidiati della Banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato;
6. della regolamentazione di settore (p.e. bancaria, finanziaria, fiscale);
7. dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi;

acquisite mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso banche, aziende o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o quale esponente di categorie di operatori economici o l'insegnamento universitario in materie economiche ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni del territorio di interesse.

Le singole competenze nelle aree di cui sopra, che possono essere anche cumulate in uno o più Consiglieri, devono essere state acquisite attraverso adeguata esperienza professionale, opportunamente evidenziata nel curriculum vitae dei candidati; rileva anche l'aver conseguito attestati di partecipazione a corsi formativi/professionalizzanti nelle materie sopra indicate.

Fermo restando l'obbligo di formazione permanente per tutti gli amministratori, i candidati al primo mandato si impegnano a seguire percorsi formativi mirati a consentire agli stessi di adempiere correttamente al proprio ruolo.

Equilibrio di genere

Relativamente alla diversificazione di genere in Consiglio, è auspicabile la presenza di entrambi i generi.

Limiti al cumulo degli incarichi

Devono essere rispettate per ciascun Amministratore le previsioni del "Regolamento sul cumulo degli incarichi".

Rappresentatività territoriale

Data la natura di banca territoriale della Banca e della sua vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento e di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui opera, si ritiene sia importante che all'interno del Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti rappresentativi delle principali aree di insediamento in cui la Banca opera.

Amministratori indipendenti

In osservanza all'art. 16 dello Statuto, almeno un quarto degli amministratori, pari a 2 componenti in base alla valutazione quantitativa sopra espressa, devono essere indipendenti, in modo da poter vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, svolgendo altresì un ruolo di presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.

Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, a norma dell'art. 16 dello Statuto, non sono considerati indipendenti gli amministratori che:

- a) abbiano avuto con la Società nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- b) rivestono la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;
- d) siano stretti familiari, coniugi, parenti od affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Ai fini delle lettere a) e c) sono da considerarsi significative quelle relazioni non coerenti con le potenzialità economico-finanziarie del soggetto e, quindi, potenzialmente impattanti sulla sua autonomia di giudizio. Le relazioni che superano il 5% dei fondi propri sono da considerarsi, in ogni caso, significative.

Ulteriori requisiti

Si richiede altresì che ogni amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Considerata infine l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiano compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.